



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE

Articolo 1

E' costituita un'Associazione apolitica, volontaria che opera senza finalità di lucro e che svolge la propria attività ai sensi del presente Statuto e, per quanto in esso non previsto secondo le norme di Legge in materia, denominata:

ASSOCIAZIONE AMICI MISSIONI INDIANE (AMI)

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

Tale ultima locuzione potrà anche essere sostituita dall'acronimo "ONLUS" e dovrà essere sempre usata nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione volta al pubblico.

Articolo 2

Scopo dell'Associazione è di favorire la solidarietà, sia con iniziative locali, che attraverso gli interscambi con altri Paesi, operando in particolare a favore dei minori in difficoltà. L'Associazione opera prevalentemente nei seguenti settori:

a) SENSIBILIZZAZIONE: ha lo scopo di studiare e di far conoscere alla pubblica opinione, attraverso le più ampie e varie forme di iniziative, le problematiche di cui si occupa l'Associazione ed in particolare quelle relative ai rapporti tra culture e realtà diverse ed alla situazione dei minori.

b) SOSTEGNO ECONOMICO: si preoccupa di trovare famiglie italiane che aiutino a mantenere minori e giovani di altri Paesi che altrimenti sarebbero costretti ad interrompere gli studi. Questo aiuto vuol permettere ai minori e giovani in stato di indigenza di non dover abbandonare l'ambiente d'origine.

c) AIUTI: ha il compito di studiare e valutare iniziative e progetti di sviluppo e di reperire i finanziamenti per la loro realizzazione; organizza sistematicamente l'invio di cibo, medicine, strumenti medici e tecnici nei Paesi dove questi sono richiesti.

d) AFFIDAMENTO E ADOZIONE: fornisce il supporto tecnico, morale e psicologico a coppie italiane desiderose di conseguire l'affidamento e/o l'adozione di minori stranieri in stato di abbandono.

Articolo 3

L'Associazione ha sede in Buccinasco (Milano), Via Aldo Moro n. 3 e può istituire uffici in altre città.

ASSOCIATI - STRUTTURA

Articolo 4

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità e razze.

L'ammissione di nuovi membri deve essere proposta da almeno tre associati e la relativa domanda deve essere presentata



Dott. PASQUALE LEBANO
NOTARO

al Consiglio. Nella domanda di ammissione il richiedente deve dichiarare di accettare tutte le norme contenute nel presente Statuto.

Sulle domande di adesione all'Associazione, si pronuncia il Consiglio, che delibera con la maggioranza di due terzi dei presenti.

Gli associati si impegnano ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese a termini di esso dagli Organi dell'Associazione. Gli associati si impegnano altresì a prestare la loro collaborazione all'associazione, con spirito di solidarietà, per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa.

Articolo 5

L'Associazione si basa sul lavoro personale, spontaneo e gratuito degli associati, che possono essere:

a) ORDINARI, i quali, oltre al pagamento della quota annuale, si assumono il compito, nei limiti delle proprie possibilità, di partecipare personalmente all'attività della Associazione.

b) SOSTENITORI, i quali contribuiscono finanziariamente alle attività dell'Associazione senza sottoscrivere la quota sociale.

c) ONORARI, che vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio per meriti o distinzioni particolari nei riguardi dell'Associazione.

Articolo 6

A livello periferico l'Associazione si articola in Sedi di Zona operanti negli stessi settori di intervento descritti all'articolo 2.

Articolo 7

La qualità di associato si perde per esclusione o recesso. L'esclusione può aver luogo per gravi inadempienze agli obblighi statutari. La stessa è dichiarata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei presenti e comunicata, per iscritto, a mezzo raccomandata A/R, all'associato. Avverso tale decisione potrà essere presentato ricorso, mediante invio di raccomandata A/R da parte dell'interessato al Consiglio, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Entro i 30 giorni successivi il Consiglio potrà convocare l'Assemblea, nei termini e con le modalità di cui all'Art. 9, che si esprimerà definitivamente in merito all'esclusione. Sia l'esclusione che il recesso non danno diritto al rimborso delle quote associative versate.

Articolo 8

Organo ufficiale dell'Associazione è il periodico SHANTHI che viene inviato gratuitamente ai soci e simpatizzanti.

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno,



inviata almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno.

Per le riunioni assembleari valgono le vigenti disposizioni di legge.

Possono intervenire all'Assemblea gli associati onorari, sostenitori ed ordinari - quest'ultimi solo se in regola con il pagamento della quota annuale - che facciano parte dell'Associazione al momento in cui viene inviato l'avviso di convocazione.

L'Assemblea elegge, mediante votazione a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12. L'Assemblea inoltre nomina il Collegio dei Revisori dei conti e delibera:

- i criteri e le modalità di funzionamento delle Sedi di Zona,

- sulla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno decorso,

- sul rendiconto consuntivo della gestione e sulla relativa relazione accompagnatoria,

- in merito al bilancio preventivo per l'anno in corso e all'ammontare della quota associativa.

Spetta inoltre all'Assemblea di fissare le linee generali dell'attività dell'Associazione e di deliberare sulle proposte di modifica del presente statuto.

Articolo 10

Ogni associato onorario o sostenitore ha diritto ad un voto.

Gli associati ordinari hanno diritto ad un voto, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, solo se in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che verrà sostituito, in caso di assenza, dal Vice Presidente e, in difetto, dal consigliere presente più anziano di età.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti associati che dispongano, in proprio o per delega, almeno della metà dei voti spettanti a tutti gli associati; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei voti rappresentati.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da altro associato mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire al delegato più di cinque voti.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti in Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da un verbale, sottoscritto dal segretario, nominato dall'Assemblea e dal Presidente.

Il verbale delle Assemblee straordinarie dovrà essere redat-

to da un Notaio.

Articolo 11

Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti associati che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati. In ogni caso tali deliberazioni debbono essere prese:

- per le modifiche dello Statuto, con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati presenti o rappresentati all'Assemblea;

- per lo scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati.

CONSIGLIO - COMITATO ESECUTIVO - COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 12

L'Associazione è retta da un Consiglio a cui spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso all'uopo è investito dei più ampi poteri; è fatta solo eccezione per quelli che sono per legge riservati all'Assemblea.

L'Assemblea definisce il numero dei membri costituenti il Consiglio, comunque sempre di numero dispari, compreso tra

un minimo di cinque ad un massimo di undici.

Essi durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del consiglio, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 13

Il Consiglio, nella sua prima riunione, nomina:

- nel suo seno, il Presidente ed un Vice Presidente;
- un Tesoriere ed un Segretario che possono essere scelti tra i Consiglieri stessi o fra membri dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, in qualunque grado, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Articolo 14

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria di regola una volta ogni tre mesi per:

- controllare l'andamento delle varie iniziative;
- coordinare l'attività delle zone;
- pianificare le linee d'azione per i mesi successivi;

ed in via straordinaria ogni volta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri.

Di regola la convocazione sarà fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed

in sua assenza od impedimento del Vice Presidente e, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.

Si riterranno valide le adunanze del Consiglio quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

A parità di voti nelle deliberazioni prevale quello del Presidente. Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta rielezione delle deliberazioni.

Articolo 15

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque dei suoi membri; ne determina i poteri e ne fissa le modalità di funzionamento.


Di esso ne fanno parte di diritto il Presidente, il vice Presidente ed il Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo, nei casi di particolare urgenza, potrà prendere qualsiasi deliberazione di competenza del Consiglio; di tali deliberazioni però dovrà essere data comunicazione al Consiglio nella sua prima riunione.

Articolo 16

L'Assemblea nomina un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori Contabili o agli Albi dei Ragionieri Commercialisti o dei Dottori Commercialisti.

I Revisori, che durano in carica due anni e sono rieleggibili, eleggono nel proprio ambito un Presidente.



I Revisori dei conti controllano la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertano la regolare tenuta della contabilità. Redigono verbale delle loro riunioni; riferiscono al Comitato Esecutivo ed al Consiglio, nella prima seduta utili, eventuali rilievi emersi in fase di controlli; espongono il rapporto annuale all'Assemblea, chiamata ad approvare il rendiconto consuntivo della gestione.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 17

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- dalle quote sociali ordinarie;
- dall'utile derivante da manifestazioni culturali organizzate dall'Associazione stessa;
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale;
- da un "Fondo Associativo Immobilizzato" pari a Lit. 100.000.000 (centomilioni) che potrà essere investito in Titoli di Stato o Garantiti dallo Stato ed i cui proventi annuali potranno essere utilizzati dall'Associazione, per il

raggiungimento dei propri scopi, sino ad un limite massimo pari al 50% degli stessi.

L'Associazione non potrà distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione nonchè di fondi riserve o capitale, a meno che la destinazione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

Entro quarantacinque giorni dalla fine di ogni esercizio (quindi entro il 15 febbraio di ogni anno) verranno predisposti dal Consiglio il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alle delibere dell'Assemblea secondo quanto specificato all'art. 9.


DURATA - CESSAZIONE

Articolo 19

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

In caso di liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualunque casua, della Associazione il Consiglio Direttivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, devolgerà il patrimonio della Associazione ad



altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Per quanto non è specificatamente disciplinato dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Libro 1°, titolo II del Codice Civile.

F.to Silvano Caldana

F.to Dott. Pasquale Lèbano - Notaro

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, lì 17 novembre 1999

